



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Delibera n. 61

Seduta del 18 dicembre 2025

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Presa d'atto delle Valutazioni Globali Provvisorie (art. 66, co. 7, d.lgs. 152/2006) ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque (PGA) e del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte III – Sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione” e, in particolare:

- l'articolo 63 che:
 - al comma 1, prevede che *“In ciascun distretto idrografico (...) è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, (...), ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.”*;
 - al comma 3, terzo periodo, prevede che *“Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)”*;
 - ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione e il ruolo della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e ne definisce le competenze, prevedendo che la stessa adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino distrettuale e, nello specifico, *“a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;”*;
 - al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”*;
- l'articolo 64, comma 1, lettera e), ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino centrale;
- l'articolo 65, comma 1, ai sensi del quale *“il piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa*

e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”;

- l'articolo 66 in materia di adozione e approvazione dei piani di bacino che, al comma 7, prevede che *“Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;*

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (in seguito anche *“Direttiva Acque”*) che all'articolo 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione delle acque (PGA) dei bacini idrografici siano *“riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore”* della stessa *“e, successivamente, ogni sei anni”*, e all'articolo 14 che *“Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: (...) b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;”;*

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche *“Direttiva Alluvioni”*) che all'articolo 14, comma 3, prevede che *“Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (..) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”* e, a tal fine, riporta al comma 1 che *“entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni”* sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, mentre al comma 2 stabilisce che *“Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni”;*

VISTO, ALTRESÌ, l'articolo 9 della citata Direttiva Alluvioni che contiene norme specifiche finalizzate a garantire il coordinamento con le attività di pianificazione portate avanti ai sensi della direttiva acque, prevedendo che *“Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare*

l'applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE";

VISTO il Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino centrale – I aggiornamento - (in seguito PGRA), approvato con d.P.C.m. 1° dicembre 2022 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 8 febbraio 2023, n. 32;

VISTO il Piano di gestione delle acque del distretto dell'Appennino centrale - II aggiornamento - (in seguito anche PGA), approvato con d.P.C.m. 7 giugno 2023 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 2023;

VISTO il “*Calendario e programma di lavoro e misure consultive*” per il riesame e l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque ai sensi della citata Direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della citata Direttiva 2007/60/CE, adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (di seguito anche “Autorità”) n. 48 del 19 dicembre 2024;

VISTA la nota prot. n.135732 del 17 luglio 2025 della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (DG USSA) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), recante gli schemi proposti per la predisposizione delle Valutazioni Globali Provvisorie del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del citato decreto legislativo n. 152 de 2006;

VISTE la Valutazioni Globali Provvisorie del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni predisposte dall'Autorità di bacino (Allegati nn. 1 e 2);

CONSIDERATO CHE le Valutazioni Globali Provvisorie sono state esaminate e condivise nella Conferenza Operativa del 15 dicembre 2025, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

VISTO il verbale della seduta del 18 dicembre 2025 di questa Conferenza Istituzionale Permanente. Tutto ciò visto e considerato, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale

DELIBERA

Articolo 1

1. Si prende atto della “Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque identificati nel bacino idrografico” del Piano di Gestione delle Acque (allegato n. 1) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (allegato n. 2) predisposte dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi dell'articolo 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento dei citati Piani di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale.

Articolo 2

1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è incaricato di assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto, garantendo l'attuazione di quanto previsto dal citato articolo 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Roma, 18 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Il Viceministro
(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. ing. Marco Casini)